



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

VISTA la legge 14 febbraio 1994, n. 124, con la quale l'Italia ha ratificato la Convenzione di Rio de Janeiro sulla Diversità Biologica;

VISTA la legge 6 aprile 2004, n. 101, di “*Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, della legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: “*Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132*”, come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 aprile 2023 n. 72;

VISTO l’articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni “Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e “Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

VISTA la legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante “*Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*” e, in particolare l’articolo 8, che ha istituito presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, che è rinnovato ogni cinque anni;

VISTO il D.M. del 19 ottobre 2016, n. 24532 di nomina dei componenti del Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

VISTO il D.M. del 2 novembre 2021, n. 570674 di rinnovo del Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare;

VISTO il D.M. del 24 ottobre 2018, n. 10400 con il quale sono state definite le modalità di funzionamento della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e, in particolare l'allegato 2, che definisce le modalità di inserimento e di iscrizione degli agricoltori e allevatori custodi (AAC) alla rete nazionale;

CONSIDERATO che il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare nell'ambito delle competenze definite dal comma 3 dell'articolo 8 della legge 1° dicembre 2015 n. 194, ha rappresentato la necessità di individuare un marchio collettivo per promuovere l'attività degli AAC che conservano e valorizzano le risorse genetiche di interesse agricolo e alimentare;

RITENUTO di adottare un marchio collettivo figurativo non commerciale quale segno distintivo degli AAC iscritti alla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;

SENTITO il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare che nella riunione del 16 giugno 2022 nell'esprimere parere favorevole al testo del regolamento che disciplina l'uso del marchio e l'immagine grafica, ha rappresentato la necessità di fissarne l'operatività a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di permettere la piena realizzazione della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e del Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 della legge 1° dicembre 2015 n. 194;

PRESO ATTO di quanto concordato nella riunione tecnica della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 settembre 2023, ed in particolar modo sulla data di decorrenza dell'operatività del marchio stabilita a far data dal 1° gennaio 2026;

SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano che nella seduta del 19 ottobre 2023 ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, relativo all'adozione del marchio collettivo “Agricoltore allevatore custode dell'agrobiodiversità” e del relativo Regolamento d'uso, proposto dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, istituito con la legge 1° dicembre 2015, n. 194;

DECRETA

Articolo 1

Adozione del Marchio collettivo

1. È adottato il marchio collettivo “AGRICOLTORE ALLEVATORE CUSTODE DELL'AGROBIODIVERSITÀ”, il cui logotipo e Regolamento d'uso sono riportati nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Articolo 2

Disposizioni attuative

1. Per quanto specificato in premessa, il marchio collettivo “AGRICOLTORE ALLEVATORE CUSTODE DELL’AGROBIODIVERSITÀ” sarà operativo a far data dal 1° gennaio 2026.
2. Con successivo decreto del Direttore Generale dello sviluppo rurale, sentito il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, saranno definite le modalità relative agli eventuali controlli di cui all’articolo 6 del Regolamento.
3. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Francesco Lollobrigida

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO

"AGRICOLTORE ALLEVATORE CUSTODE DELL'AGROBIODIVERSITÀ" (figurativo)

Il presente Regolamento d'Uso ("Regolamento") definisce le condizioni e le modalità di utilizzo del Marchio collettivo "AGRICOLTORE ALLEVATORE CUSTODE DELL'AGROBIODIVERSITÀ" (figurativo).

Articolo 1 – Definizioni

- 1.1. Con il termine "Marchio" si intende il marchio collettivo "AGRICOLTORE ALLEVATORE CUSTODE DELL'AGROBIODIVERSITÀ" (figurativo) meglio identificato nell'Allegato 1.1 al presente Regolamento d'Uso.
- 1.2. Con il termine "MASAF" si intende il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste i cui compiti istituzionali annoverano anche la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare in coordinamento con le Regioni, le Province Autonome e/o altri Enti locali.
- 1.3. Con il termine "Legge sull'Agrobiodiversità" si intende la legge del 1° dicembre 2015 n. 194 intitolata "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare" attualmente in vigore, la quale prevede, in estrema sintesi, un sistema nazionale di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare con quattro strumenti operativi:
 - a. "Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare", istituita presso il MASAF dove sono indicate tutte le risorse genetiche di interesse agricolo e alimentare di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica;
 - b. "Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare", organismo istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – MASAF, al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;
 - c. "Rete nazionale", che si occupa di preservare le risorse genetiche locali composta dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma *ex situ* e dagli agricoltori e dagli allevatori custodi per la conservazione "*in situ/on farm*"; per "agricoltori custodi" si intendono gli agricoltori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero *in situ*, delle risorse genetiche vegetali di interesse alimentare ed agrario locali a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità stabilite dal Decreto Ministeriale 10400 del 24 ottobre 2018; per "allevatori custodi" si intendono gli allevatori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero *in situ*, delle risorse genetiche animali di interesse alimentare ed agrario locali a rischio di estinzione o di erosione genetica, stabilite dal Decreto Ministeriale 10400 del 24 ottobre 2018;
 - d. "Portale nazionale", istituito presso il MASAF che consente la diffusione delle informazioni sulle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali e il monitoraggio dello stato di conservazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare in Italia.

Si considerano incluse in questa definizione di Legge sull'Agrobiodiversità anche eventuali future modifiche del testo normativo attualmente in vigore nonché nuove leggi e/o provvedimenti aventi lo stesso oggetto e le medesime finalità.

1.4. Con il termine “Linee Guida” si intendono le linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministero 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012 e successivi aggiornamenti.

1.5. Con il termine “Licenziatario” si intende il soggetto, pubblico o privato, che rientra nella definizione di “agricoltore custode” / “allevatore custode” ai sensi della Legge sull’Agrobiodiversità e regolarmente inserito nella Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare ed autorizzato all’uso del Marchio a norma del presente Regolamento.

1.6. Con il termine “Servizi Licenziati” si intendono servizi di agricoltura ed allevamento per la conservazione delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali a rischio di estinzione o di erosione genetica, in conformità con la legge del 1° dicembre 2015 n. 194.

Articolo 2 – Marchio

2.1. Il Marchio oggetto del presente Regolamento è AGRICOLTORE ALLEVATORE CUSTODE DELL’AGROBIODIVERSITÀ” (figurativo) come riprodotto nell’Allegato 1.1 al presente Regolamento. Il Marchio deve essere usato - da ciascun Licenziatario - con l’indicazione della specie, varietà o razza iscritta all’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui è agricoltore o allevatore custode conformemente alle indicazioni contenute nell’Allegato 1.2 al presente Regolamento.

2.2. Il Marchio si riferisce ai Servizi Licenziati rientranti nella classe 44 della Classificazione Internazionale di Nizza relativi a specie, varietà o razza iscritte all’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

2.3. Il Marchio può essere usato esclusivamente per i Servizi Licenziati in relazione a specie, varietà o razza iscritte all’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Articolo 3 – Titolarità del Marchio

3.1. Il MASAF è l’unico legittimo titolare del Marchio ed è l’unico soggetto autorizzato a depositarlo / registrarlo sia in Italia che all’estero.

3.2. Il MASAF deciderà se rinnovare o meno il Marchio alle scadenze (decennali) a proprie spese ed a proprio insindacabile giudizio.

Articolo 4 – Soggetti autorizzati all’uso del Marchio (“Licenziatari”) e condizioni della licenza

4.1. Sono autorizzati all’uso del Marchio gli Agricoltori e gli Allevatori Custodi, regolarmente iscritti nella Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare ai sensi dell’Allegato 2 al D.M. 10400 del 24 ottobre 2018 che abbiano inoltrato regolare richiesta attraverso il Portale nazionale dell’agrobiodiversità seguendo l’apposita procedura.

4.2 Verificato il possesso del requisito dell’iscrizione nella rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, l’uso del Marchio sarà autorizzato con comunicazione del MASAF e lo stesso potrà essere utilizzato a partire dalla data di trasmissione dell’autorizzazione.

4.3 Gli Agricoltori e/o Allevatori Custodi Licenziatari verranno indicati come tali sul Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'art. 5 della L. 194/2015.

4.4. L'autorizzazione all'uso del Marchio viene automaticamente meno in caso di recesso o di esclusione dalla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare come previsto dal relativo Decreto Ministeriale n. 10400 del 24 ottobre 2018.

4.5. Per il periodo di validità del Marchio, la licenza è gratuita, non esclusiva, si riferisce ai territori in cui il Marchio è depositato/registrato e viene meno quando vengano meno i requisiti soggettivi che precedono e/o le condizioni d'uso del Marchio. Resta inteso che la licenza d'uso del Marchio viene meno anche in caso di mancato rinnovo dello stesso ai sensi dell'articolo 3.2. che precede.

Articolo 5 – Usi consentiti del Marchio

5.1. Il Licenziatario userà il Marchio in conformità con l'esemplare depositato/registrato (e riportato in Allegato 1.1), senza alterarne i colori, le proporzioni, i contorni ed ogni altro elemento e comunque nel rispetto del presente Regolamento e delle altre indicazioni contenute nell'Allegato 1.2.

5.2. Nell'uso, il Marchio deve essere accompagnato dall'indicazione della specie, varietà o razza iscritta all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui il Licenziatario è agricoltore custode o allevatore custode conformemente alle indicazioni e specifiche riportate in Allegato 1.2.

5.3. Il Licenziatario non può cedere la licenza, concedere sub-licenze, o altrimenti disporre del Marchio nei confronti di terzi, nemmeno a favore di associazioni di cui sia parte

5.4. Il Licenziatario si obbliga espressamente ad usare il Marchio solo per contraddistinguere i Servizi Licenziati in relazione a specie, varietà o razza iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui sia legittimamente riconosciuto custode, sul relativo materiale illustrativo, divulgativo, informativo e promozionale, sulla carta intestata, i biglietti da visita e sul proprio sito, ma sempre con riferimento ai soli Servizi Licenziati. Resta pertanto inteso che il Marchio non potrà essere usato in associazione a prodotti o ad altri servizi, per fini industriali e/o commerciali. A mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Marchio non potrà essere apposto sui prodotti, sul packaging dei prodotti o sulle etichette associate ai prodotti e/o alle loro confezioni.

5.5. È vietato qualsiasi uso confusorio, fuorviante, ingannevole o che possa altrimenti indurre in errore il pubblico e/o qualunque terzo.

5.6. Il Licenziatario si impegna nell'uso del Marchio a non compiere atti che possano danneggiare o comunque ledere la reputazione e la credibilità del MASAF o del Marchio stesso.

5.7. Il Licenziatario non userà né depositerà marchi o altri segni distintivi (comprese ditte, insegne, denominazioni sociali, nomi a dominio) identici, simili o confondibili con il Marchio né dal punto di vista denominativo né dal punto di vista grafico-figurativo, in alcuna categoria/classe merceologica, in associazione a qualunque prodotto o servizio.

Articolo 6 - Controlli

6.1. Il MASAF può, anche in collaborazione con le Regioni e le province autonome e/o per il tramite di soggetti terzi, effettuare controlli relativi all'uso del Marchio ed al rispetto del presente Regolamento. L'eventuale

rifiuto del Licenziatario di sottoporsi a tali controlli costituisce violazione della licenza e comporta l'applicazione di quanto previsto al successivo articolo 7.

6.2. Qualora vengano riscontrate violazioni delle prescrizioni del presente Regolamento da parte del Licenziatario sottoposto a verifica, si applicherà quanto previsto al successivo articolo 7.

Articolo 7 – Decadenza dall'uso della licenza

7.1 In caso di violazione delle previsioni del presente Regolamento, il MASAF intimera per iscritto al Licenziatario di adempiere all'obbligazione violata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, la licenza d'uso del Marchio si intenderà decaduta.

7.2 In caso di reiterate violazioni o di persistenza nell'uso del Marchio anche successivamente alla decadenza della licenza d'uso, il MASAF valuterà se cancellare l'Agricoltore / Allevatore Custode dalla Rete Nazionale della Biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Articolo 8 – Divieto di uso del marchio successivamente allo scioglimento della licenza

8.1 A partire dal momento in cui la licenza d'uso del Marchio sia decaduta o comunque venga a cessare l'autorizzazione all'uso del Marchio per qualunque ragione, il Licenziatario non potrà più utilizzare in alcun modo il Marchio e dovrà prontamente – e comunque entro 30 giorni dalla data di decadenza o cessazione della licenza - eliminare il Marchio da ogni materiale illustrativo, divulgativo, informativo e promozionale, dalla carta intestata, dai biglietti da visita, dal proprio sito web e dai social media nonché da ogni altro canale di comunicazione.

Articolo 9 – Controversie

9.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Regolamento sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Articolo 10 - Varie

10.1 Gli Allegati 1.1 e 1.2 espressamente richiamati nel presente Regolamento costituiscono parte integrante dello stesso.

ALLEGATO 1.1

Esemplare del Marchio oggetto di deposito/registrazione



- i. Font: DIN Next LT Pro - Heavy Condensed.
- ii. Colori:
 - Blu: #324D63.
 - Azzurro: #27B1BC.
 - Verde: #4D933F.
 - Rosso: #DF3F3A.

ALLEGATO 1.2

INDICAZIONI D'USO DEL MARCHIO

1. File vettoriale

- 1.1. Ciascun Licenziatario ha a disposizione un file contenente l'esemplare del Marchio in formato vettoriale.

2. Dimensioni e colori

- 2.1 È consentito variare le dimensioni del Marchio per adattarle all'uso, ma non è consentita l'alterazione delle sue proporzioni.
- 2.2 Non è consentita l'alterazione o la variazione dei colori, né della combinazione di colori.
- 2.3 È consentito l'uso del Marchio anche nelle versioni *bianco e nero e gradazioni di grigio* come di seguito riportate:



Bianco&Nero



Gradazioni di grigio

3. Indicazione delle specie, varietà o razze iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui l'agricoltore o l'allevatore è custode
 - 3.1. L'indicazione delle specie, varietà o razze di cui l'agricoltore o l'allevatore è custode deve essere sempre riportata:

- al di sotto del Marchio (mai all'interno dello stesso);
- con il seguente carattere/font: Calibri, bold;
- con carattere di grandezza proporzionata a quella scelta per il Marchio: la dicitura deve essere di dimensione inferiore a quella dei testi della forma grafica;

3.2. Ad ogni Marchio è possibile associare fino a un massimo di tre specie, varietà o razze cui il servizio di custodia fa riferimento. In tal caso, le indicazioni dei nomi vanno disposte in elenco ordinato al di sotto del Marchio.

3.3. Nella indicazione delle specie, varietà o razze è necessario riportare il nome comune delle specie vegetali o animali, seguito dal nome della varietà o della razza così come riportato in Anagrafe.

3.4. In caso di servizi di custodia riferiti a specie, varietà o razze in numero superiore a tre:

- è consentito replicare l'uso del Marchio per assicurare che alla forma grafica sia associato un massimo di tre indicazioni;
- non sono previsti limiti al numero di Marchi che il singolo custode può utilizzare per esplicitare le specie, varietà o razze oggetto di custodia;
- nel caso in cui venga replicato l'uso del Marchio per esplicitare più di tre specie, varietà o razze cui il servizio di custodia fa riferimento, si raccomanda che le risorse animali e quelle vegetali siano indicate in corrispondenza di Marchi differenti;
- qualora le specie, varietà o razze cui il servizio di custodia fa riferimento fossero in numero inferiore o uguale a tre, ma relative a risorse sia animali che vegetali, è comunque necessario utilizzare due Marchi;
- nel caso in cui venga replicato l'uso del Marchio, si intendono valide ed applicabili tutte le prescrizioni fornite ai precedenti punti.

4. Uso del Marchio in combinazione con altri marchi / denominazioni

4.1. Il Marchio non deve essere integrato nella denominazione o ragione sociale del Licenziatario né sovrapposto alla stessa ma usato sempre separato e distinto.

4.2. Il Marchio non deve essere integrato con marchi individuali (di proprietà o concessi in uso) del Licenziatario ma usato sempre separato e distinto.

4.3. Ogni forma di uso del Marchio con altri segni distintivi deve essere tale da non pregiudicarne mai la rispettiva autonomia ed individualità.

ESEMPI DI USO CONSENTITO
(elenco non esaustivo)

Esempio 1



Capra Capestrina
Cavallo Maremmano
Pecora Quadricorna

Esempio 2



Capra Capestrina
Cavallo Maremmano
Pecora Quadricorna

Esempio 3



Capra Capestrina



Mela M'briachella

Cavallo Maremmano

Pecora Quadricorna

Esempio 4



AZIENDA AGRICOLA TAL DEI TALI
PRODOTTI DI QUALITÀ



Capra Capestrina

Cavallo Maremmano

Pecora Quadricorna

Esempio 5

AZIENDA AGRICOLA TAL DEI TALI



Capra Casteirina
Cavallo Maremmano
Pecora Quadricorna

ESEMPI DI USO NON CONSENTITO
(elenco non esaustivo)

Esempio 5

(il Marchio non può essere deformato, allungato o ristretto)



Esempio 6

(il Marchio non può essere ruotato)



Esempio 7

(al Marchio può essere associato un massimo di tre risorse)



Capra Casteirina
Cavallo Maremmano
Pecora Quadricorna
Asino dei Monti Lepini

Esempio 8

(l'indicazione delle risorse oggetto di custodia è realizzata con carattere di grandezza proporzionata a quella scelta per il Marchio: la dicitura deve essere di dimensione inferiore a quella dei testi della forma grafica)



Capra Capestrina
Cavallo Maremmano
Pecora Quadricorna

Esempio 9

(ad un Marchio vanno associate solo razze animali o varietà vegetali)



Capra Capestrina
Mela M'briachella

Esempio 10

(Il Marchio e la denominazione sociale/marchio individuale del custode non possono mai essere integrati l'uno nell'altro, né sovrapporsi, ma devono sempre restare separati e distinti)



AZIENDA AGRICOLA TAL DEI TALI
PRODOTTI DI QUALITÀ
Allevatore Custode delle razze
Capra Capestrina
Cavallo Maremmano
Pecora Quadricorna